

COMUNE DI PALMANOVA

(Provincia di UDINE)



STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 dell'08.02.2013 e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 88 del 29.11.2013, n. 40 del 29.07.2016 e n. 3 del 22/01/2019.

COMUNE DI PALMANOVA

(UDINE)

STATUTO COMUNALE

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Le Comunità di Palmanova, Jalmicco e Sottoselva ed i loro territori costituiscono il Comune di Palmanova.
2. Il Comune di Palmanova è ENTE AUTONOMO LOCALE che ha rappresentatività generale secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalla Legge.
3. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente STATUTO.
4. Il Comune esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 2 - FINALITÀ E PRINCIPI

1. Il Comune, quale rappresentante della comunità, ne cura unitariamente gli interessi, promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione, al fine di valorizzare la persona in tutte le sue espressioni quale soggetto della collettività.
2. Il Comune persegue e valorizza la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
3. Il Comune in particolare:
 - a) tutela e promuove i diritti dell'uomo, la giustizia sociale, la pace, la cooperazione internazionale e la salvaguardia dell'ambiente naturale, concorre ad attuare idonei strumenti per rendere effettivo il diritto alla vita, alla salute ed alla tutela delle persone più deboli.
 - b) persegue il raggiungimento e la salvaguardia di sempre più elevati equilibri economici, sociali e territoriali, mediante la valorizzazione delle realtà associative esistenti e la promozione di una nuova partecipazione nei servizi socio-culturali e del turismo.
 - c) promuove e sostiene le attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e produttive in senso lato, quelle sociali e scolastiche sia pubbliche che private, al fine di valorizzarne il ruolo e le capacità, tenuto conto della funzione sociale delle stesse anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
 - d) coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la massima funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
 - e) sostiene la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato attraverso l'attuazione di varie iniziative volte alla formazione e alla socializzazione di tutte le fasce di età per lo sviluppo delle solidarietà.
 - f) tutela e valorizza il patrimonio culturale, adottando in tutte le sue attività di pianificazione urbanistica, di regolamentazione edilizia e di promozione culturale, le misure necessarie alla conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali anche nel loro contesto urbanistico e ambientale.
 - g) sostiene e tutela la Comunità militare, la sua storia e tradizione come patrimonio della città fortezza.
 - h) è parte integrante della Comunità Europea, concorre alla promozione della cultura di pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale allo sviluppo.
 - i) diviene parte integrante del processo di costruzione Europea così come sancita dalla convenzione per la carta Europea dell'Autonomia Locale del Consiglio d'Europa (Legge 30.12.1989 n. 430) in cui è affermato che l'autorità locale partecipi attivamente alla realizzazione dell'unione politica, sociale, economica dell'Europa.

l) si riconosce nei principi e nei valori generali della convivenza civile, quali espressi dalla Carta dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite, degli accordi internazionali, dal diritto della Comunità Europea e della Costituzione Italiana.

m) adotta le misure necessarie a conservare e a difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo o per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque; tutela il patrimonio storico, artistico, garantendone il godimento da parte della collettività.

n) concorre a garantire, nell'ambito della sua competenza, il diritto alla salute, alla salubrità e sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, in sintonia con le esigenze della produzione.

o) tiene conto nella sua azione, della legislazione sulle pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune stesso e degli Enti, Aziende e Istituzioni da esso dipendenti.

p) promuove e realizza iniziative atte a valorizzare la lingua, le tradizioni e la cultura friulana.

q) nell'ambito dei poteri conferiti dalle leggi in materia di collaborazioni tra enti locali e nello spirito della carta Europea dell'Autonomia Locale ricerca, tramite gemellaggi o altre forme di relazioni permanenti, legami di collaborazione, solidarietà e amicizia.

r) promuove le iniziative turistiche, culturali, sportive, militari, socio – assistenziali, educative attraverso le Pro-Loco e le Associazioni le cui attività possono essere sostenute e favorite mediante l'uso agevolato di strutture, servizi e/o impianti, anche tramite la stipula di specifiche convenzioni e/o la definizione di appositi regolamenti.

Art. 3 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia, partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. I rapporti reciproci con gli altri Comuni, in particolare con quelli della Bassa Friulana, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di effettiva cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Centro Storico intra ed extra moenia e dai Paesi di Sottoselva e Jalmicco.

2. Il territorio del Comune così come individuato e perimetrato nell'allegata planimetria (allegato A), si estende per kmq. 18,00 circa; confinante con i Comuni di Bagnaria Arsa, Santa Maria La Longa, Visco, S. Vito al Torre, Chiopris-Viscone, Trivignano Udinese, Gonars e Bicinicco.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Centro Storico che è il Capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella Sede Comunale. Per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e dei centri abitati o della sede comunale può essere disposta dalla Giunta Comunale previa consultazione popolare.

Art. 5 - STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "CITTÀ DI PALMANOVA". (D.P.R. 09.07.1970) (allegato B).

ART. 6 - FUNZIONI

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti i servizi alla persona, lo sviluppo economico e sociale ed il governo del territorio comunale¹ salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

2. Il Comune per l'esercizio, nel rispetto del principio di adeguatezza, delle funzioni proprie e delegate attua forme di collaborazione² con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con

¹ Legge regionale n. 1/2006 art. 16

² Legge regionale n. 1/2006 art. 20

altri soggetti, pubblici o privati, improntando la propria attività a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

3. Altre funzioni o deleghe non espressamente attribuite al Comune da specifiche disposizioni di legge che comportino aggravii finanziari possono essere espletate a condizione che l'ente delegante provveda al loro finanziamento.

ART. 7 - PARI OPPORTUNITÀ

1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli organi collegiali non elettivi del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti ed assicura altresì nella gestione delle risorse umane pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne.

CAPO II LINGUA FRIULANA E ALTRE LINGUE

ART. 8 - USO DELLA LINGUA FRIULANA

1. Il Comune riconosce e valorizza l'uso della lingua friulana come portato storico della comunità locale. Ne accoglie l'uso, accanto alla forma in lingua italiana, nella toponomastica.

2. Il Comune promuove gli strumenti di tutela e di diffusione della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane, sostenendo le attività delle associazioni e degli organismi operanti nel settore della cultura locale e friulana, con specifico riguardo alle forme di collaborazione con la Provincia ai fini dell'esercizio delle funzioni a quest'ultima trasferite per effetto delle leggi regionali.

ART. 9 - USO DELLE LINGUE STRANIERE

1. Nel quadro di un'Europa multietnica e plurilingue e in considerazione della peculiarità geografica della Regione, il Comune favorisce, nei limiti della propria disponibilità ed organizzazione, un'adeguata assistenza a coloro che non siano in grado di esprimersi in lingua italiana nei rapporti con l'amministrazione e con gli uffici.

CAPO III ORGANI DEL COMUNE

ART. 10 - ORGANI

1. Sono organi politico rappresentativi del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

ART. 11 - CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Le competenze del Consiglio Comunale sono quelle previste dalle leggi vigenti.

3. Il funzionamento del Consiglio Comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge, è disciplinato da apposito regolamento.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, con le limitazioni previste dal regolamento. Esse si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. I consiglieri comunali, il Sindaco e gli assessori (lavoratori dipendenti pubblici o privati) hanno diritto di assentarsi dal servizio nella giornata in cui ha luogo la seduta di Consiglio.³

5. I consiglieri comunali, il Sindaco e gli assessori devono avere la possibilità di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato. A tal fine spettano agli stessi le indennità ed i rimborsi di spesa nelle modalità stabilite dalla legge, siano essi lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi.

6. I Consiglieri comunali possono chiedere ed ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende ed enti dipendenti, i documenti e le informazioni in loro possesso ritenute utili all'espletamento del

³ L.R. 29 dicembre 2011, 18 - art. 11 comma 74

loro mandato, in relazione alle competenze attribuite al Consiglio comunale o pertinenti comunque all'esercizio del mandato in tutte le sue potenziali implicazioni. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalle norme vigenti.

7 Essi possono altresì presentare interrogazioni ed interpellanze in relazione ai poteri di verifica e controllo dell'attività posta in essere dal Comune.

ART.12 - LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, successivamente al suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative ad azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Nel corso del mandato il Sindaco, sentita la Giunta, può modificare, sulla base delle esigenze e delle problematiche locali, le linee programmatiche di mandato; anche per tale fattispecie si applica quanto previsto dal comma precedente.

3. Il Consiglio può partecipare alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche mediante l'adozione a maggioranza assoluta dei suoi membri di mozioni atte ad individuare l'indirizzo politico – amministrativo cui dette linee programmatiche debbono conformarsi.

ART. 13 - SESSIONI

1. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria. È convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

ART. 14 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi che, di norma, corrispondono ai partiti politici o liste rappresentati in Consiglio ed eleggono il loro capogruppo. Della costituzione e della nomina del Capogruppo viene data comunicazione scritta alla Segreteria comunale.

2. Ciascun gruppo di cui al comma 1 può essere formato anche da un Consigliere.

3. I Consiglieri possono anche costituirsi in gruppo misto, formato da due o più componenti, ed eleggere il loro capogruppo

4. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità attraverso le quali ai gruppi consiliari è concessa la facoltà di utilizzare le strutture del Comune per le esigenze organizzative e di documentazione dei consiglieri, limitatamente alla funzione pubblica svolta e per favorire l'espletamento del mandato.

ART. 15 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. Alla Conferenza partecipano i Capigruppo consiliari o altri consiglieri all'uopo da essi delegati. È convocata e presieduta dal Sindaco.

2. Il regolamento del Consiglio comunale determina i poteri della conferenza dei capigruppo e ne disciplina organizzazione e forme di pubblicità.

ART. 16 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio istituisce le commissioni consiliari assicurando la presenza di entrambi i sessi e la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi in esso presenti:

2. Il Consiglio Comunale elegge nel proprio seno i Presidenti delle commissioni.

3. Le commissioni, fatte salve le prerogative di iniziativa di ciascun consigliere nei confronti del Consiglio Comunale, si configurano come luoghi utili allo snellimento preparatorio dei lavori e delle discussioni del Consiglio, quali strumenti consultivi e di controllo per produrre al Consiglio stesso ed alla Giunta proposte in ordine agli argomenti ed alle iniziative ad esse di volta in volta assegnati dagli organi del Comune.

4. Il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale disciplina l'esercizio delle competenze attribuite alle Commissioni.

5. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni di indagine su particolari atti dell'amministrazione. Il regolamento ne disciplinerà la composizione nel rispetto del criterio di proporzionalità della composizione, i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento.

6. La presidenza della commissione che svolga funzioni di controllo o di garanzia, è attribuita ad un consigliere espresso dai gruppi di minoranza.

ART. 17 - GIUNTA COMUNALE⁴,

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori fino ad un massimo di un quarto dei componenti del Consiglio, come previsto dalla vigente normativa, ***ferma restando la facoltà del Sindaco di cui all'art. 10, comma 46 della L.R. n. 20 del 09/08/2018***, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Possono essere nominati Assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. In tal caso il loro numero non potrà essere superiore a tre.

2. Gli assessori non consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto.

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco scelto esclusivamente fra assessori-consiglieri comunali e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta. In caso di assenza od impedimento del Vice-Sindaco le funzioni sostitutive del Sindaco in seno alla Giunta sono esercitate dagli assessori in ordine di anzianità per età.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.

5. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario generale o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative, la Giunta:

- a) propone al Consiglio i regolamenti e le modifiche allo statuto;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e loro varianti e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla Legge o dai regolamenti ai Titolari di posizione organizzativa;
- c) modifica le tariffe, elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- d) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici o dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- e) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum locali;
- f) autorizza la stipulazione degli accordi di contrattazione decentrata;
- g) approva il Piano Risorse ed obiettivi ed il Piano della prestazione su proposta del Segretario generale;
- h) determina i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, rendimenti e risultati dell'attività ai fini del controllo interno;
- i) approva le convenzioni attuative delle associazioni intercomunali;
- l) determina il fabbisogno triennale di assunzione del personale e la dotazione organica;
- n) esercita ogni altra attribuzione conferita dalle leggi, dal presente Statuto o dai Regolamenti comunali.

6. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa previsione normativa. Alle stesse però possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.

7. L'elenco dei provvedimenti adottati deve essere trasmesso ai capigruppo consiliari e posto a disposizione dei singoli consiglieri, i quali possono richiedere informazioni in merito al Sindaco ed agli assessori.

⁴ Legge n.215/2012

ART. 18 - SINDACO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni di legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, conservando la titolarità delle funzioni di Ufficiale di Governo fino al giuramento del successore.
3. Il Sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del comune. Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. Il Sindaco, tra l'altro, nomina i titolari di posizione organizzativa, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nel rispetto dei principi fissati dalla legge in materia di organizzazione pubblica e secondo le modalità ed i criteri stabiliti dai regolamenti comunali.
4. Al sindaco spetta il rilascio del permesso a costruire.⁵
5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Il Sindaco può ripetere la formula del giuramento in lingua friulana.

ART.19 - RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

1. Quando il Consiglio deve procedere alla nomina di propri rappresentanti in enti, commissioni, aziende, istituzioni o altri organismi comunali, è garantita la rappresentanza della minoranza con appropriate modalità di votazione fissate dai relativi statuti e regolamenti e salvo diverse disposizioni di legge.

ART. 20 - FONTI

1. L'organizzazione del Comune si informa ai principi generali sanciti dal presente Statuto nel rispetto dell'art. 97, comma 1 della Costituzione e delle leggi di riforma della Pubblica Amministrazione e delle Autonomie Locali.
2. I principi generali di organizzazione dell'Amministrazione Comunale si attuano attraverso regolamenti di organizzazione ovvero, sulla base degli stessi, mediante atti di organizzazione.
3. I regolamenti di organizzazione sono adottati dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali previsti dal presente Statuto.
4. Gli atti di macro-organizzazione sono adottati dagli organi esecutivi del Comune e gli atti di micro-organizzazione dalla dirigenza comunale nel rispetto della distinzione tra poteri di indirizzo e controllo e attribuzioni di gestione amministrativa, così come sancita dalle leggi di riforma delle autonomie locali.

ART. 21 - PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA DISTINZIONE DEI RUOLI

1. L'intera disciplina statutaria dell'organizzazione amministrativa del Comune si uniforma anzitutto al principio secondo cui i poteri di indirizzo e di controllo politico – amministrativo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita alla dirigenza comunale.

CAPO V

ART. 22 - DIRIGENTI E TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. Secondo i principi e i disposti contenuti nella legge e nei diversi livelli di contrattazione, il regolamento disciplina l'attività, i requisiti soggettivi e oggettivi, le procedure di scelta, preposizione e rimozione dei titolari di posizione organizzativa.
2. Essi debbono essere professionalmente idonei all'esercizio delle funzioni di direzione; debbono possedere la professionalità specifica richiesta per la direzione della struttura amministrativa considerata ed avere attitudine alla direzione e coordinamento, dimostrando capacità di promuovere e incentivare l'attività dei collaboratori, di programmare sistematicamente l'attività

⁵ L.R. 19/2009 ART. 22 COMMA 1

della struttura alla quale sono preposti, coinvolgendo tutti gli operatori nella realizzazione dei progetti e dell'attività; debbono operare con sensibilità nel corrispondere alla domanda sociale. Sono responsabili dei risultati positivi e negativi conseguiti dalle strutture che dirigono.

3. La nomina e la preposizione agli uffici presuppone l'effettivo accertamento dei requisiti indicati

ART. 23 - INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

1. La copertura dei posti di Dirigente o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

ART. 24 - IL SEGRETARIO COMUNALE

1. La dirigenza comunale fa capo al Segretario comunale, che è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario.

4. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

5. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco.

6. Il Segretario può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri.

7. Il Segretario riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia.

8. Il Segretario, se richiesto, roga tutti i contratti dei quali il Comune è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

ART. 25 - IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. Con provvedimento del Sindaco, sentito il Segretario, può essere affidato a un dipendente comunale lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo e per sostituirlo nei casi di assenza o impedimento del Funzionario o di vacanza della sede.

2. Il dipendente individuato per l'espletamento di tali funzioni vicarie dovrà essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso per la professione di segretario comunale.

3. Le funzioni vicarie del Vice Segretario sono quelle attribuite al Segretario comunale ad eccezione di quelle eventualmente conseguenti al particolare stato giuridico di quest'ultimo.

4. Le funzioni ausiliarie del Vice Segretario sono definite dal Segretario comunale con provvedimento formale, ovvero mediante concertazione di fatto.

CAPO VI

PERSONALE COMUNALE NON DIRIGENTE

ART. 26 - PERSONALE

1. Il personale del Comune, in base ai principi e criteri desumibili dalla legge e dai diversi livelli di contrattazione, è organizzato per categorie, al cui interno si individuano profili professionali.

2. Esso è organizzato in base ai principi della partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, responsabilizzazione, mobilità, professionalità.

3. In base ai principi e criteri enunciati, il regolamento determina l'organizzazione del personale.

ART. 27 - SERVIZIO CIVILE

1. Al fine di favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, promuovere la solidarietà e la cooperazione, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli, partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile il Comune potrà ricorrere all'impiego di giovani in servizio civile alle condizioni previste dalle vigenti norme di legge.

ART. 28 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione comunale o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. L'affidamento della gestione dei servizi di rilevanza economica può avvenire nelle forme previste dalla legge.

ART. 29 - MODALITÀ DI COSTITUZIONE ORGANISMI DI GESTIONE SERVIZI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica, delle forme relative all'azienda speciale, all'istituzione o alla società di capitali, il Consiglio comunale approverà lo statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà nello stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli amministratori, tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di consigliere, presentino requisiti di professionalità e/o provate capacità amministrative.

2. La revoca degli amministratori potrà avvenire nello stesso modo per accertata carenza nell'espletamento del mandato amministrativo denunciata dal Consiglio di amministrazione dell'azienda o da un terzo dei consiglieri comunali in carica.

3. Il Consiglio comunale disciplina i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

CAPO VIII FORME ASSOCIATIVE

ART. 30 - FORME COLLABORATIVE

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale ed in ottemperanza al principio di adeguatezza, il Comune sviluppa rapporti associativi con altri Comuni in particolare con quelli del territorio denominato "del Palmarino", nonché con altri enti pubblici, anche attraverso convenzioni, associazioni intercomunali, unioni, istituzione di strutture per attività di comune interesse.

2. La costituzione di forme associative è effettuata in ottemperanza della vigente normativa regionale regolante la materia.⁶

ART. 31 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.⁷

⁶ Legge regionale n. 1/2006 art. 21

⁷ L.R. 20 marzo 2000, n. 7 – art. 19

CAPO IX LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 32 - ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ATTIVA E DI CITTADINANZA

1. Il Comune valorizza il contributo dei cittadini al governo della comunità locale, garantendo agli stessi la facoltà di agire per la tutela dei diritti, il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'Amministrazione, il diritto di avanzare istanze, proposte e valutazioni, il diritto di interloquire pubblicamente con l'Amministrazione.

ART. 33 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli Enti e Aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale e dal regolamento comunale.

ART. 34 - VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E ORGANI DI PARTECIPAZIONE

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione o di quartiere, a tutela di interessi diffusi in quanto portatori di valori culturali, economici e sociali. A tale proposito l'Amministrazione comunale incentiverà secondo le modalità previste dal regolamento, forme aggregative nel capoluogo e nelle frazioni, al fine di coagulare le attività, le proposte e le istanze delle singole associazioni.

2. A tale fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente garantendo l'accesso agli organi istituzionali, alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1 predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento.

4. Il Comune può affidare ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni. Il Comune promuove, nel rispetto del principio di sussidiarietà, l'attività di volontariato, favorendo la formazione di associazioni aventi finalità legate alla risoluzione dei problemi dei cittadini più deboli.

ART. 35 - VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO

1. Il Comune valorizza, anche con la propria partecipazione, le forme di associazionismo economico e di cooperazione, regolarmente costituite.

2. In considerazione della peculiarità storica del proprio territorio, favorisce le forme associative che aggregano le realtà produttive, agricole, artigianali, industriali e commerciali.

3. Nella scelta della forma di gestione dei servizi, il Comune potrà accordare la propria preferenza alla concessione, quando sia possibile, a cooperative sociali di tipo B, associazioni di volontariato, imprese senza fini di lucro.

4. Nella disciplina della istituzione, il Comune dovrà prevedere la possibilità di raccordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative di solidarietà.

ART. 36 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.
3. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.
4. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

ART. 37 - ISTANZE, OSSERVAZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare per iscritto all'Amministrazione istanze, osservazioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Sindaco affiderà le istanze, le osservazioni e le proposte agli uffici competenti per materia che dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 30 giorni.
3. Il Sindaco, nei successivi 15 giorni, fornirà risposta scritta motivata, comunicando anche eventuali successivi sviluppi dell'iter burocratico con l'indicazione del responsabile del procedimento.
4. I soggetti di cui al comma 1 possono rivolgere interrogazioni verbali su argomenti di carattere generale che interessino la comunità, al Sindaco, assessori, consiglieri alla fine di ogni seduta del Consiglio Comunale.

ART. 38 - PETIZIONE

1. I cittadini, singoli o associati, possono avanzare petizioni sia al Consiglio sia alla Giunta comunale.
2. Le petizioni possono riguardare materie di interesse generale e problemi di particolare gravità e devono essere motivate e accompagnate da almeno 350 firme, autenticate da apposite persone designate dal Sindaco a norma di legge, di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, o, nel caso si tratti di un problema riguardante una frazione, da almeno il 20% degli aventi diritto al voto colà residenti.
3. La petizione verrà rinviata dal Sindaco, qualora ne ravvisasse l'opportunità, alla Commissione Consiliare competente per materia o alla Conferenza dei Capigruppo la quale vaglierà l'argomento della petizione stessa, proponendola nei termini più appropriati alla discussione del Consiglio.
4. Nel caso in cui la petizione venga considerata ammissibile alla discussione del Consiglio, il Sindaco ne darà comunicazione al primo firmatario il quale, ove ne sia stata fatta espressa richiesta, sarà precedentemente ascoltato per un'illustrazione dell'oggetto in una seduta della Commissione da tenersi pubblicamente secondo le modalità disciplinate dal regolamento.

ART. 39 - REFERENDUM

1. La maggioranza assoluta dei consiglieri comunali o il 40% degli elettori del Comune, iscritti nelle liste elettorali del comune al 31 dicembre dello anno precedente, possono richiedere, su materie di esclusiva competenza comunale, referendum consultivo e propositivo.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'ente, espropriazione di beni, occupazioni d'urgenza, modifica dello statuto, convenzioni, contratti ed atti economici in generale, nomine, designazioni e revoche, provvedimenti inerenti il personale del Comune e degli enti ad esso collegati e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
3. Le richieste di iniziativa popolare vanno presentate al Segretario del Comune, che provvede alla verifica della regolarità delle firme raccolte.

4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento:

- a) I requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione, le modalità per la raccolta delle firme, il numero e la composizione dei seggi elettorali, le norme sulla proroga e la pubblicità elettorale, le operazioni di voto, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità della votazione e dello scrutinio;
- b) I periodi dell'anno nei quali si devono effettuare le votazioni, le modalità di votazione e di informazione agli elettori;
- c) L'obbligo di fornire assieme al certificato elettorale una sintetica illustrazione dell'oggetto del referendum e delle conseguenze oggettive di ciascuna opzione sottoposta al voto popolare. Tale materiale sarà predisposto dalla Commissione per il Referendum.

5. I referendum devono aver luogo entro i novanta giorni successivi alla presentazione della richiesta e non possono coincidere con altre operazioni di voto.

5. Il referendum è valido se alla consultazione ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto al voto. In tale caso il Consiglio comunale o la Giunta comunale, a seconda della rispettiva competenza, è tenuta a pronunciarsi sull'esito della consultazione.

ART. 39 BIS – PROCEDURE E ORGANI

1. In caso di mancata adozione di atti obbligatori in forza di legge o di Statuto, vi provvede, in qualità di commissario ad acta, il Revisore dei Conti.

2. In caso di interdizione dei componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli per violazione delle norme sulle inconferibilità ed incompatibilità, il relativo potere è esercitato⁸:

- a) Per la Giunta e il Consiglio comunale, da un Titolare di Posizione Organizzativa;
- b) Per il Sindaco, dal Vice Sindaco;
- c) Per i Titolari di Posizione Organizzativa, da un altro Titolare di Posizione Organizzativa;

Al verificarsi della causa di interdizione il Segretario, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, ne dà comunicazione ai soggetti interessati ed alla Prefettura UTG e procede alla nomina del sostituto.

3. Spetta la Regolamento disciplinare i casi, le modalità di esercizio del potere di cui trattasi e le procedure interne.

CAPO XI GESTIONE ECONOMICA

ART. 40 - FINANZA LOCALE

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

3. La finanza del Comune è costituita da:

- a) tributi propri;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- d) trasferimenti erariali e regionali;
- e) altre entrate proprie, anche di natura corrente;
- f) risorse per investimenti;
- g) altre entrate.⁹

⁸ Art. 18 comma 3 d.lgs. n. 39/2013

⁹ Legge regionale n. 1/2006 – art. 43

4. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della Comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione regionale finalizzata all'erogazione degli altri, indispensabili servizi pubblici.

5. Spettano al Comune le imposte, le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

6. Nel caso in cui lo Stato o la Regione prevedano con legge ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative, salva la riserva del Comune a non effettuare i servizi in tali carenze.

ART. 41 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il bilancio di previsione redatto con riferimento ad un orizzonte temporale triennale va deliberato entro le scadenze previste dalla legge regionale. Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi contabili stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

3. Il bilancio è corredato da tutti i documenti previsti dal principio contabile applicato della programmazione e contiene le previsioni di competenza nonché, limitatamente al primo anno, le previsioni di cassa.

4. Il bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi ai principi contabili generali e applicati in materia di contabilità pubblica in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia.

5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'Amministrazione si impegna a iscrivere il necessario stanziamento nella previsione del bilancio dell'esercizio pertinente, per impegni di spesa la cui esigibilità ha scadenza in esercizi finanziari futuri.

ART. 42 - RISULTATI DI GESTIONE¹⁰

1. I risultati finali della gestione sono dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio e relativi allegati e deve essere redatto in conformità ai principi contabili degli Enti Locali.

2. Il rendiconto della gestione deve essere deliberato dal Consiglio comunale entro le scadenze previste dalla legge.

CAPO XII CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 43 - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti.

2. Il revisore è scelto secondo le modalità indicate dalla legge.¹¹

3. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza. La rielezione è consentita per una sola volta.

ART. 44 - FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DEL REVISORE

1. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare - senza diritto di voto - alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta comunale se richiesto. Ha l'obbligo di partecipare alle sedute consiliari convocate per la discussione del bilancio e del rendiconto di gestione e qualora il Sindaco lo richieda. Ha altresì accesso agli atti e documenti del Comune. Analogamente se richiesto esprime parere preventivo su provvedimenti di particolare rilevanza.

¹⁰ Legge regionale n. 1/2006 – art. 44

¹¹ D.L. 16 agosto 2011, n. 138 conv. in Legge con modifiche 24 settembre 2011, n. 148 art. 16 comma 25

2. Il Responsabile del servizio finanziario almeno 10 giorni prima della seduta consigliare in cui viene esaminato l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette "in house" e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore e' partecipato dall'ente locale affidante, dovrà presentare la proposta di deliberazione al revisore per la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso. Entro la data prevista per il deposito degli atti il revisore invierà un parere sull'atto verificato.¹²

3. Al revisore è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consigliare che approva il rendiconto di gestione. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza, professionalità e riservatezza, riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'ente.

5. Per quanto riguarda i doveri di cui al comma precedente, i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, da applicare nei riguardi del revisore, si applicano, in quanto compatibili, i principi e le norme della contabilità pubblica.

ART. 45 - CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE

1. Il controllo economico interno è svolto da apposita struttura operativa facente capo al Segretario comunale.

2. Il bilancio del Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.

3. I regolamenti che danno esecuzione al presente statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento del controllo economico della gestione.

CAPO XIII BENI COMUNALI

ART. 46 - BENI COMUNALI

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

3. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

ART. 47 - BENI DEMANIALI

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune individuati come tali dalla legge.

2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

3. Fanno parte del demanio comunale, in particolare il mercato e i cimiteri.

4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

5. Alla classificazione, è competente il Consiglio comunale.

ART. 48 - BENI PATRIMONIALI

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in

¹² D.L. 16 agosto 2011, n. 138 conv. in Legge con modifiche 24 settembre 2011, n. 148 art.4 comma 18

quanto rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

ART. 49 - INVENTARIO

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.

2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

3. Il Responsabile del servizio finanziario è responsabile della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

4. Il riepilogo per estratto dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al rendiconto di gestione.

5. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

CAPO XIV

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 50 - REGOLAMENTI

1. Il Consiglio comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Prima della loro adozione gli schemi dei regolamenti di competenza consiliare e dello Statuto sono inviati ai Capigruppo consiliari unitamente alla convocazione della seduta.

TITOLO XV

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 51 - MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta.¹³

ART. 52 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto e le norme integrative o modificative entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione all'Albo pretorio.¹⁴

¹³ Legge regionale n. 1/2006 – art. 12

¹⁴ Legge regionale n. 1/2006 – art. 12